Ordinamento amministrazione e controllo per gli Enti del Terzo Settore (ETS) alla luce della riforma

L'organo assembleare negli ETS

Doriana Silvestri

Componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit

Quale contesto e approccio

Cosa cambia

Criticità e punti di attenzione

Sintesi e confronto

L'organo assembleare


- Associati
- Ammissione procedura limiti recesso ed esclusione
- Assemblea
 - Convocazione
 - Modalità di partecipazione
 - Quorum
 - Invalidità delle delibere assembleari
 - Competenze inderogabili
- Confronto Normativo

Procedura di ammissione dei nuovi associati

• Art. 21 D.Lgs. 117/2017 c.1 stabilisce che **l'atto costitutivo** deve indicare "....i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta ...".

• Art. 21 D.Lgs. 117/2017 comma 2

... in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quello dello statuto prevalgono le seconde



Associazioni riconosciute

Associazioni non riconosciute

art. 16 C.C. del Libro I delle persone e della famiglia – Titolo II delle persone giuridiche stabilisce che l'atto costitutivo e lo statuto «...devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione..."

Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

 l'articolo 23 del CTS prevede che se l'atto costitutivo o lo Statuto non dispongano diversamente, sia in un'associazione riconosciuta che non riconosciuta del Terzo Settore, la l'ammissione ad un'associazione ETS, è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato;

- l'Organo di amministrazione ne delibera l'ammissione, annotandola nel libro degli associati, ovvero il rifiuto, motivando la decisione e comunicandola entro sessanta giorni all'interessato.
- Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può chiedere all'assemblea, o ad altro organo eletto dalla medesima, che la stessa assemblea si pronunci sulla mancata ammissione.

Le finalità altruistiche perseguite dalle Associazioni del Terzo Settore obbligano ad associare chiunque?

Porta aperta?

 La porta aperta non fa nascere un vero e proprio diritto soggettivo in capo all'interessato

 Anche in presenza di "meritevolezza" è necessaria una limitazione all'ingresso proprio al fine di rinvenire il rispetto dello scopo • L'ammissione, sia nelle Associazione che nelle Fondazioni, è basata su atti di autonomia privata che non possono incidere sulla sfera soggettiva altrui, neanche nel caso si tratti di attribuire a terzi dei diritti (art. 1372 C.C.)

- L'ingresso prevede:
 - Proposta di adesione
 - Accettazione

Motivazione

- La tutela dell'interesse legittimo privato è nella previsione della motivazione, di cui al 2 comma dell'art 23, in relazione al diniego all'adesione e al potere del terzo di investire l'assemblea nella pronuncia delle domande non accolte.
- Accettazione che, come atto contrattuale, permane per sua natura incoercibile ed insindacabile

Recesso: tutela simmetrica all'amissione?

• L'art. 24 del Codice Civile stabilisce, con riferimento al recesso che "l'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima" mentre con riferimento all'espulsione, che "l'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per **gravi motivi**".

L'assemblea art. 24 CTS

• 1 c. «Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costituito e lo statuto non dispongano diversamente»

Pur rammentando che ex art. 2328 C.C. nel caso di discordanza prevale lo Statuto

 art. 24 CTS 2 c. «Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo e lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del C.C. in quanto compatibile»


Si ritiene che non vi siano novità rilevanti per le delibere assunte in situazioni in conflitto di interesse

Disapplicazione

- il CTS prevede anche la facoltà di disapplicare la disciplina del voto plurimo con riferimento alle "reti associative" di cui al successivo art. 41 CTS. Il comma 8 dello stesso art. 41 stabilisce, infatti, che gli statuti delle "reti associative" possono regolare l'esercizio del diritto di voto in deroga al comma 2 dell'art. 24.
- Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

Interpretazione

I principi ispiratori della stessa legge delega che sono riportati nel comma 7 dello stesso art. 41, ove viene ribadito che l'ordinamento interno, la struttura di governo ed il funzionamento degli organi delle reti associative ETS devono essere disciplinati sulla base di principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati. Di conseguenza, un'interpretazione coerente con la disciplina in esame, in considerazione anche dei principi ispiratori della riforma, dovrebbe sancire l'ammissibilità del voto plurimo, seppure in deroga ai criteri fissati dall'art. 24 CTS, purché l'assegnazione di più voti in capo all'ETS associato avvenga secondo criteri non discriminatori, in linea con i principi generali sopra richiamati, evitando in questo modo eventuali ostacoli in sede di iscrizione della "rete associativa" nell'apposita sezione del RUNTS.



Art. 2372 Rappresentanza nell'assemblea

- **4** Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
- **5** La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

• art. 24 CTS 4 c. «L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota»

La novità supera normativamente l'eventuale preclusione esistente in materia di onlus

• art. 24 CTS 5 c. «L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500 persone possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del C.C., in quanto compatibili »

 art. 24 CTS 6 c. «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazione del Terzo settore il cui statuto prevede la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.»

Competenze inderogabili

Art. 25 c. 1. L'assemblea delle associazioni riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dalla statuto alla sua competenza

Funzionamento Assemblea

 Il funzionamento dell'assemblea non viene regolamentato dal codice del Terzo Settore, con la conseguenza che, come per altri temi, occorre richiamare il rinvio al dettato del Codice Civile: di cui all'art. 3 comma 2 CTS che dispone l'applicazione delle norme previste dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione per quanto non previsto nel codice stesso e "in quanto compatibili".

Integrazione del c.c.

- Libro I, Titolo II, Capo II "Delle associazioni e fondazioni" in particolare:
 - convocazione (Art. 20 c.c.);
 - determinazione dei quorum (Art.21 c.c.);
 - azione sociale di responsabilità (Art. 23 c.c.);
 - annullamento e sospensione delle delibere (Art. 24 c.c.).

quorum

 Pur non contenendo nessuna disposizione circa le maggioranze richieste per la validità delle delibere assembleari, giova ricordare che per l'adeguamento degli Statuti alle nuove disposizioni l'art. 101, comma 2 del Codice stabilisce che si applicano le modalità ed le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Libro Adunanze

• l'art. 15 del CTS stabilisce che gli Enti del Terzo settore devono tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, nel quale devono essere trascritti tutti i verbali compresi quelli redatti per atto pubblico. Il libro dei verbali delle Assemblee è tenuto a cura dell'Organo amministrativo. Libri sociali obbligatori

• Art. 25 c. 2. «Gli atti costitutivi o gli statuti delle ass. che hanno un numero di associati non inferiore a 500 possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.»

 Art. 25 c. 3. «Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei **limiti** in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.»